



FEASR
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
L'Europa investe nelle zone rurali



mipaaf

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

REGIONE PIEMONTE

FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022

www.regione.piemonte.it/svilupporurale



DIREZIONE Ambiente, energia e territorio

SETTORE Sviluppo della Montagna

Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)
Sottomisura 13.1 Pagamento compensativo per le zone montane
Operazione 13.1.1 Indennità compensativa

Bando n. 1/2023

DISPOSIZIONI ATTUATIVE ED INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

Campagna 2023

r_Piemonte - Rep. DD-A16 04/04/2023.0000251.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da CHIARA MARIA MUSOLINO Si attesta
che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente doc
umento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte

INDICE

1. DEFINIZIONI.....	3
2. FINALITÀ.....	3
3. DOTAZIONE FINANZIARIA.....	3
4. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	3
5. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO.....	3
6. BENEFICIARI.....	4
7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	4
8. CRITERI DI SELEZIONE.....	5
9. IMPEGNI PER IL BENEFICIARIO.....	5
9.1. IMPEGNI GENERALI.....	5
9.2. IMPEGNI SPECIFICI PER L'OPERAZIONE.....	5
10. FORMA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO.....	6
11. DISPOSIZIONI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	8
11.1. ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE AGRICOLA E FASCICOLO AZIENDALE.....	8
11.2. DOMANDE VERITIERE, COMPLETE E CONSAPEVOLI.....	10
11.3. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA.....	10
11.4. TRASMISSIONE DELLA DOMANDA.....	11
11.5. TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	12
11.6. RIGETTO DELLA DOMANDA.....	12
11.7. MODIFICHE ALLA DOMANDA.....	12
11.8. PRESENTAZIONE TARDIVA DELLA DOMANDA.....	13
11.9. RITIRO TOTALE O PARZIALE DELLA DOMANDA.....	13
11.10. CESSIONE DI AZIENDE E TRASFERIMENTO DI TERRENI E IMPEGNI.....	14
11.11. CORREZIONE ED ADEGUAMENTO DI ERRORI PALESI.....	14
11.12. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.....	15
12. PROCEDURE, CONTROLLI E PENALITÀ.....	15
13. CLAUSOLA DI ELUSIONE.....	15
14. RIESAMI E RICORSI.....	15
15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	16
16. OBBLIGHI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE DEL SOSTEGNO FEASR.....	16
17. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	17
17.1. RIFERIMENTI PRINCIPALI.....	17
17.2. ULTERIORI RIFERIMENTI.....	20
18. INFORMAZIONI E CONTATTI.....	22

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando si fa riferimento alle definizioni riportate nella specifica normativa comunitaria, nazionale e regionale, ed in particolare alle definizioni riportate:

- all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i;
- all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 e s.m.i.

2. FINALITÀ

La Regione Piemonte, con l'attuazione della misura M13 – operazione 13.1.1 “Indennità compensativa”, si propone di incentivare l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili e, di conseguenza, di contrastare l'abbandono del territorio montano.

Le indennità a favore degli agricoltori operanti nelle zone montane sono erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse economiche disponibili per il finanziamento delle domande di sostegno/pagamento (di seguito indicate semplicemente come “domande di sostegno” o “domande”) presentate ai sensi del presente bando ammontano ad euro 16.407.567,13 (di cui euro 2.799.787,26 di quota regionale).

Qualora l'ammontare dei premi complessivamente richiesti risultasse superiore alla dotazione finanziaria assegnata per la campagna 2023, la Giunta regionale potrà disporre con successivo provvedimento un'integrazione della dotazione finanziaria e/o una riduzione percentuale proporzionale dei premi, in base all'eccedenza delle richieste rispetto all'importo assegnato.

4. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'operazione si attua sul territorio della Regione Piemonte classificato montano (M), così come riportato nel documento “Classificazione del territorio regionale per zone altimetriche” (allegato 7 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 reperibile al seguente indirizzo *web*: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/testo-vigente-psr-2014-2020>).

Non sono ammissibili a sostegno superfici situate al di fuori della Regione Piemonte.

La medesima superficie può essere oggetto di sostegno una sola volta nell'ambito di ciascuna campagna.

5. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

Il termine ultimo per la presentazione delle domande al Settore A1713C Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica della Direzione Agricoltura e Cibo è stabilito alle ore 23.59.59 del **15 maggio 2023**, come previsto dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i.. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. circa la presentazione tardiva delle domande (paragrafo 11.8 PRESENTAZIONE TARDIVA DELLA DOMANDA).

Il termine sopra indicato potrà essere modificato con successivo provvedimento sulla base delle decisioni dello Stato italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/540.

6. BENEFICIARI

Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone classificate montane della Regione Piemonte e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 2115/2021 e del decreto n. 5465 del 7 giugno 2018 e s.m.i. Il quadro complessivo delle norme relative alla figura dell'agricoltore in attività è fornito dalla circolare AGEA prot. n. 99157 del 20 dicembre 2018 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 5465 del 7 giugno 2018 e s.m.i, sono considerati agricoltori in attività i soggetti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i, che dimostrano uno dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda UNICA di cui all'articolo 11 del presente decreto, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo;

Con riferimento al requisito della partita IVA attiva in campo agricolo, si intende la partita IVA individuata dal codice ATECO 01 agricoltura.

La definizione di carattere generale sopra riportata è integrata da ulteriori disposizioni, deroghe ed eccezioni riportate nella normativa comunitaria e nazionale e nelle pertinenti circolari AGEA.

VERIFICA DEL REQUISITO

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.M. n. 5465/2018 e s.m.i, il requisito di agricoltore in attività, su specifica delega dell'organismo pagatore, può essere verificato dall'organismo di coordinamento, ovvero AGEA.

Nei soli casi residuali per i quali l'agricoltore non risulti "agricoltore in attività" a seguito della verifica informatica svolta da AGEA ed intenda provare detta qualifica, deve presentare all'Organismo pagatore competente per il proprio fascicolo aziendale (ARPEA, salvo eccezioni) idonea documentazione attestante l'esistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.

ARPEA e gli organismi delegati alle istruttorie, nell'ambito dei controlli in loco svolti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 su un campione di aziende, effettueranno ulteriori accertamenti relativi al possesso del requisito di agricoltore in attività, verificando in particolare il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione e lo svolgimento dell'attività minima, così come definiti dall'art. 4, par. 1, lettera c) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i, dal D.M. n. 5465/2018, dalla D.G.R. n. 23-1189 del 16 marzo 2015, dalla D.G.R. n. 13-3197 del 26 aprile 2016, dalla D.G.R. n. 16-6765 del 20 aprile 2018, dalle pertinenti circolari AGEA e da eventuali ulteriori specifici provvedimenti regionali.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda di sostegno, deve:

- a) essere agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i. e della normativa collegata (vedere paragrafo 6 BENEFICIARI);
- b) operare in una zona montana del Piemonte nell'anno di presentazione della domanda;
- c) condurre superfici agricole ricadenti nelle zone della Regione Piemonte classificate montane;
- d) raggiungere un importo del premio annuo erogabile di almeno 500,00 euro.

La disponibilità delle particelle catastali indicate in domanda (ovvero la conduzione delle superfici di cui al punto c) dell'elenco) deve derivare da titoli di proprietà e/o contratti di affitto o comodato stipulati nel rispetto delle disposizioni riportate nel "Manuale del Fascicolo Aziendale", aggiornato con determinazione dirigenziale di ARPEA n. 50/2022, reperibile sul sito di ARPEA.

Ai fini della partecipazione alla presente misura, non è necessario che il richiedente abbia residenza in zona montana né che il centro aziendale sia ubicato in zona montana, ferme restando le suddette condizioni di ammissibilità.

La mancanza anche di una sola delle condizioni precedentemente elencate costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

ULTERIORI CONDIZIONI

Nell'ambito di ogni campagna è ammessa la presentazione di una sola domanda di sostegno per ciascun soggetto richiedente, anche se sottoscritta in qualità di legale rappresentante.

È fatta eccezione per i rappresentanti legali di società cooperative, i quali potranno presentare una domanda in qualità di rappresentante della società cooperativa e una, eventualmente, per la propria azienda.

8. CRITERI DI SELEZIONE

Qualora l'ammontare totale dei premi richiesti sia superiore alle risorse finanziarie annualmente stanziato, i premi subiranno una riduzione percentuale proporzionale all'effettiva disponibilità.

9. IMPEGNI PER IL BENEFICIARIO

Gli impegni di seguito descritti sono riferiti all'anno di presentazione della domanda di sostegno ed il rispetto degli stessi è condizione obbligatoria per il percepimento dei premi previsti dalla misura.

9.1. IMPEGNI GENERALI

Il beneficiario deve rispettare i requisiti obbligatori di condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dell'allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. I criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) sono disciplinati da specifiche disposizioni regionali emanate in attuazione del decreto ministeriale vigente.

9.2. IMPEGNI SPECIFICI PER L'OPERAZIONE

Il beneficiario si impegna a proseguire l'attività agricola in una zona della Regione Piemonte classificata montana. In particolare, il beneficiario deve garantire la presenza di titoli di conduzione delle particelle catastali indicate in domanda validi per l'intero periodo di impegno.

L'impegno, pertanto, si intende rispettato nei casi in cui le suddette particelle catastali abbiano un titolo di conduzione valido:

- dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda (ANNO SOLARE);
- o, in alternativa
- dall'11 novembre dell'anno precedente al 10 novembre dell'anno di presentazione della domanda (ANNATA AGRARIA).

Limitatamente alle superfici (particelle catastali) indicate in domanda per le quali sia desumibile dal fascicolo aziendale l'utilizzo a pascolo, la presenza di titoli di conduzione validi deve essere garantita almeno per il periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di sostegno ed il termine dell'attività di effettivo pascolamento su di esse esercitato.

10. FORMA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo consiste in un premio annuo per ettaro di superficie agricola aziendale ricadente in zona montana. Il livello dei pagamenti è stato diversificato, secondo quanto previsto dall'art. 31, par. 1, comma 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i, tenendo conto:

- a) della gravità del vincolo permanente identificato che pregiudica le attività agricole;
- b) del sistema agricolo.

GRAVITÀ DEL VINCOLO

Sono state definite quattro classi di gravità del vincolo permanente (o classi di svantaggio), individuate in funzione della combinazione dei fattori "altitudine" e "pendenza dei versanti".

Le classi di svantaggio individuate sono:

- classe 1 - basso (quota bassa);
- classe 2 - medio (quota media e/o pendenza moderata);
- classe 3 - medio-alto (quota da media ad elevata e/o pendenza da moderata a media);
- classe 4 - alto (quota da media ad elevata e/o pendenza elevata).

La classificazione è stata effettuata a livello di foglio di mappa catastale di ciascun Comune montano della Regione Piemonte, pertanto ogni foglio ricade in una delle quattro classi individuate. Operativamente, in fase di determinazione del premio, ad ogni particella aziendale inserita in domanda è attribuita la classe di svantaggio del foglio catastale in cui essa è ubicata.

SISTEMA AGRICOLO

I tre sistemi agricoli individuati sono i seguenti:

- sistemi agricoli a coltivazioni legnose;
- sistemi agricoli a seminativi;
- sistemi agricoli a pascoli e a prati permanenti.

Le classificazioni in base alla gravità del vincolo ed al sistema agricolo, incrociate tra loro, determinano i seguenti premi in euro/ha:

SISTEMA AGRICOLO	CLASSE DI SVANTAGGIO			
	1	2	3	4
a coltivazioni legnose	200	200	250	250
a seminativi	150	150	230	230
a pascoli e a prati permanenti	130	180	230	280

DEGRESSIVITÀ DEL PREMIO

Inoltre, in applicazione dell'art. 31, par. 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i, gli importi delle indennità saranno decrescenti al di sopra di una superficie agricola di 20 ettari, secondo le seguenti classi di degressività:

SUPERFICIE (ha)	IMPORTO INDENNITÀ (%)
da 0 a 20 ha	100%
> 20 a 40 ha	70%
> 40 a 70 ha	40%
> 70 a 100 ha	10%
> 100 ha	0%

Il sistema informatico, per il calcolo della degressività del premio, ordina le superfici ed opera in modo da restituire le condizioni più favorevoli per il beneficiario.

RIDUZIONE DEL PREMIO PER AZIENDE NON STANZIALI IN ZONA MONTANA

Il premio subirà un'ulteriore riduzione esclusivamente a carico delle superfici classificate come "Sistema agricolo a pascoli e prati permanenti" condotte da aziende non stanziali in zone montane della Regione Piemonte.

L'entità del premio per pascoli e prati permanenti sarà ridotta come segue:

- azienda stanziale in zona montana della Regione Piemonte: riceverà il premio intero;
- azienda non stanziale in zona montana della Regione Piemonte: riceverà il 40% del premio.

Per azienda non stanziale si intende quella che, per l'attività di pascolamento, effettua la movimentazione dei capi di bestiame di proprietà da zone di pianura e/o collina verso superfici a pascolo ricadenti in zona montana, a prescindere dalla provenienza di eventuali capi in custodia.

Le aziende richiedenti che posseggono anche codici stalla situati in zone al di fuori delle aree montane del Piemonte possono dichiararsi stanziali solo se, ai fini del rispetto del carico minimo, utilizzano capi di proprietà allevati e stabulati, per la campagna di riferimento, in stalle situate in zona montana del Piemonte.

In caso contrario, se per il rispetto del carico minimo l'azienda richiedente utilizza anche capi di proprietà stabulati in zone non montane, questa deve dichiararsi "non stanziale".

In fase di compilazione della domanda il richiedente dovrà indicare se la propria azienda è stanziale o non stanziale in zona montana della Regione Piemonte.

La caratteristica di stanzialità in zona montana sarà verificata prevalentemente per via informatica utilizzando le informazioni contenute nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte e in altre banche dati disponibili.

CONDUZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI A PASCOLO E CARICO MINIMO DI BESTIAME

Nell'ambito delle verifiche sulla conduzione delle superfici della classe di premio "pascoli e prati permanenti" e sul carico minimo di bestiame (UBA/ha/anno) sarà effettuato un controllo su tutte le domande volto a rilevare, tramite le informazioni contenute in fascicolo e in BDN, la presenza (o l'assenza) di animali transitati sui pascoli e la loro movimentazione.

Qualora le informazioni presenti in fascicolo e in BDN non fossero presenti o sufficienti per espletare le suddette verifiche (stanzialità, pascolamento e carico minimo), i soggetti istruttori potranno richiedere la documentazione prevista dal Regolamento di Polizia Veterinaria e normativa collegata, ovvero:

- a) il Modello 7 (del Reg. di Polizia Veterinaria) per lo spostamento degli animali tra Comuni diversi, vidimato dal Comune di monticazione e riportante la data di demonticazione dei capi;
- b) eventuale altra documentazione equivalente prevista dalle norme vigenti in materia per lo spostamento intracomunale o per spostamenti verso pascoli non codificati dall'ASL come alpeggi.

La documentazione sopra indicata, nel caso venga richiesta dall'organismo istruttore, dovrà essere trasmessa dal richiedente, in proprio o avvalendosi di un CAA, tramite le funzionalità di invio delle comunicazioni presenti nella procedura SIAP.

PRATICA DELLA GUARDIANIA

Il richiedente, sulle superfici indicate in domanda utilizzate a pascolo, deve condurre animali di proprietà, ferma restando la possibilità, nei limiti stabiliti da disposizioni nazionali e regionali, di condurre anche animali intestati a terzi (pratica della guardiania).

11. DISPOSIZIONI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

11.1. ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE AGRICOLA E FASCICOLO AZIENDALE

Per accedere all'operazione 13.1.1 "Indennità compensativa" è fatto obbligo al richiedente di:

- avere una posizione attiva nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte;
- aver costituito il fascicolo aziendale presso un CAA (Centro di assistenza agricola);
- aver aggiornato il del piano di coltivazione grafico quale condizione di ammissibilità per le misure di aiuto dell'Unione europea, dello Stato e della Regione basate sulle superfici;
- compilare la consistenza zootecnica, ove esistente e necessario.

Il fascicolo aziendale deve essere stato correttamente validato ai fini della presentazione della domanda e deve riportare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'azienda.

L'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale è condizione di ammissibilità per le misure di aiuto dell'Unione europea, dello Stato e della Regione basate sulle superfici e costituisce la base per l'effettuazione delle verifiche connesse.

I CAA sono incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali in Piemonte e sono accreditati da ARPEA. Il servizio è svolto a titolo gratuito, in quanto già coperto da contributo pubblico.

Le informazioni complete per l'iscrizione all'Anagrafe agricola si trovano sul sito della Regione Piemonte alla pagina *web*:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola> .

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo:

https://www.arpea.piemonte.it/pagina17535_caa-centri-di-assistenza-agricola.html

DOMANDA IN MODALITÀ GRAFICA

L'art. 17(2) del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. stabilisce che tutte le domande di aiuto per il regime di base debbano essere basate su strumenti geospaziali (modalità grafica).

Con decisione di esecuzione della Commissione C (2018) del 17/05/2018, notificata dalla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea Bruxelles con nota prot. 4285 del 25/05/2018, la Danimarca, l'Italia, il Lussemburgo, la Polonia, la Finlandia e il Regno Unito sono state autorizzate a derogare all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per quanto riguarda l'utilizzo del modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.

La suddetta deroga prevede che la suddetta modalità grafica sia applicata, a decorrere dall'anno di domanda 2020, al 100% della superficie totale determinata per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie nell'anno precedente.

L'Autorità competente fornisce ai beneficiari il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 tramite un'interfaccia basata sul GIS, in modo che possano identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole dell'azienda, la loro ubicazione e superficie, e ulteriori indicazioni circa l'uso delle stesse parcelle, comprese le eventuali superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell'ambito delle misure di sviluppo rurale.

Le aziende, per presentare una domanda in modalità grafica, devono compiere le seguenti attività:

- aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale. Il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio;

- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.

In base al disposto dell'art. 43 della legge 11 settembre 2020, n.120 è istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola.

INDIVIDUAZIONE GRAFICA DELL'AZIENDA AGRICOLA

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti del PSR vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola.

La consistenza territoriale viene rappresentata dalle "isole aziendali" che costituiscono l'azienda. L'isola aziendale, definita nella circolare AGEA.2016.120 come "Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale" è generata automaticamente; l'agricoltore deve verificarla e può confermarla o modificarla. La quantificazione della corrispondente superficie è utilizzata per le procedure istruttorie delle domande di sostegno/pagamento.

Qualora nel fascicolo aziendale del dichiarante sussistano particelle catastali condotte contenenti superfici agricole condivise fra due o più produttori, queste sono evidenziate nel riporto grafico messo a disposizione del beneficiario ai sensi dell'art. 17, par. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. I confini e l'identificazione unica delle parcelle di riferimento di cui all'art. 5, par. 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. sono messi a disposizione dell'agricoltore affinché questi possa indicare in modo inequivocabile la localizzazione della porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale.

Qualora dall'esame dell'isola aziendale sovrapposta all'ortofoto si evidenzino uno sconfinamento territoriale della superficie effettivamente condotta rispetto all'isola geografica proposta, causato da una reale continuità colturale, è possibile adeguare i limiti dell'isola in questione secondo le disposizioni di armonizzazione di cui alla circolare AGEA prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017.

Qualora si verifichi una sovrapposizione nella consistenza territoriale individuata graficamente da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità.

Qualora uno dei soggetti abbia dichiarato di condurre la superficie in sovrapposizione con "uso oggettivo", la superficie in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità per il solo soggetto che ha indicato "uso oggettivo".

La consistenza territoriale individuata graficamente deve essere mantenuta aggiornata in modalità grafica.

CONTENUTO DEL PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162. La compilazione del piano di coltivazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità di attuazione previste nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica propedeuticamente alla presentazione di una domanda grafica, viene precompilato e riporta gli usi, la presenza di aree d'interesse ecologico (EFA), il *greening*, le pratiche equivalenti e ogni altra informazione dichiarata e rilevata nell'anno precedente.

Nel piano di coltivazione grafico devono essere create le isole, all'interno di queste vengono individuati gli appezzamenti con l'indicazione della coltura e la relativa pratica di mantenimento.

11.2. DOMANDE VERITIERE, COMPLETE E CONSAPEVOLI

La domanda di sostegno contiene dati, informazioni, dichiarazioni ed impegni che sono resi e sottoscritti dal richiedente a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rispettivamente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

L'art. 71, comma 3 del citato Testo unico prevede che, qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario preposto all'istruttoria ed ai controlli sulla domanda dia notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non avrà seguito e la domanda decadrà dai benefici.

L'art. 75 del citato Testo unico, fermo restando quanto previsto dall'art. 76, prevede che il dichiarante decada dai benefici conseguenti (o già conseguiti) a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'art. 76 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti.

Chi presenta la domanda, pertanto, deve prestare molta attenzione alle dichiarazioni che firma ed essere consapevole delle conseguenze che possono derivare per chi rilascia dichiarazioni, anche solo in parte, false. Inoltre, il richiedente deve essere consapevole delle condizioni di ammissibilità e degli impegni previsti dalla presente operazione 13.1.1 ed in particolare delle conseguenze che possono derivare dalla mancanza dei requisiti stessi e/o dal mancato rispetto degli impegni sottoscritti nella domanda di sostegno.

Gli organismi istruttori svolgeranno, ai sensi del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i e del Reg. (UE) 532/2020, i controlli amministrativi e i controlli in loco in modo da consentire di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati delle domande e delle altre dichiarazioni;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti alla misura/operazione di sostegno di cui trattasi.

11.3. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di sostegno devono essere presentate per via informatica utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

La domanda deve essere completa in ogni sua parte al fine di contenere tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità al sostegno, come previsto dall'art. 14 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i.. La domanda può essere presentata:

- in proprio dal titolare o legale rappresentante dell'azienda o, in alternativa
- tramite il CAA mandatario presso il quale è depositato il fascicolo aziendale.

La presentazione della domanda si effettua tramite le procedure di compilazione *on-line* del catalogo dei Servizi online della Regione Piemonte, per accedere ai quali occorre essere registrati come persona fisica o rappresentante legale dell'azienda.

La procedura completa per l'accreditamento ai servizi *on-line* è riportata alla seguente pagina *web*: <https://servizi.regione.piemonte.it/come-accedere-ai-servizi> .

Chi è già in possesso delle credenziali di accesso per questi o altri servizi del catalogo dei Servizi online della Regione Piemonte non è tenuto a ripetere l'operazione di registrazione.

PRESENTAZIONE IN PROPRIO

Si accede al servizio di compilazione e trasmissione delle domande che si trova nella sezione dedicata "PSR 2014-2020 – Procedimenti" del catalogo dei Servizi *online* della Regione Piemonte: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/psr-2014-2020-procedimenti> .

Il Richiedente può operare in proprio, utilizzando l'applicativo "PSR 2014-2020 - Procedimenti", a cui accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale.

Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, ed è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata.

Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi *online* in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati.

La registrazione può essere effettuata seguendo le istruzioni riportate alla pagina:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte> .

PRESENTAZIONE TRAMITE CAA

La presentazione della domanda può, in alternativa, essere effettuata tramite il CAA presso il quale è depositato il fascicolo aziendale. In tal caso non occorre alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione della domanda.

Il servizio di presentazione della domanda fornito dal CAA non è gratuito.

Il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti in domanda ed ha l'obbligo di metterla a disposizione delle Amministrazioni e degli organismi delegati alle istruttorie in caso di controlli in loco presso le aziende o negli altri casi in cui può essere richiesta.

Il beneficiario che presenta domanda avvalendosi di un CAA potrà in qualsiasi momento prendere visione della propria domanda o mediante il CAA medesimo o ottenendo le credenziali di accesso ai sistemi informativi.

11.4. TRASMISSIONE DELLA DOMANDA

Al termine della compilazione la domanda sarà salvata sul Sistema informativo come documento digitale in formato *.pdf*.

Per coloro che presentano la domanda in proprio, al momento della trasmissione informatica della domanda, verrà applicata una firma elettronica semplice (verificabile dal messaggio che apparirà a fondo pagina), valida a titolo di sottoscrizione della domanda e di eventuali allegati.

Non sarà quindi necessario inviare la domanda in forma cartacea all'autorità competente. Copia cartacea della domanda, firmata dal richiedente, dovrà essere conservata dallo stesso ed esibita a richiesta dei funzionari istruttori.

La domanda preparata con l'ausilio del CAA può essere sottoscritta con firma grafometrica, in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata manualmente. In tal caso la domanda (con allegato la fotocopia di un documento di identità in corso di validità) deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA .

Le procedure esposte sono valide anche per eventuali fasi successive quali, ad esempio, modifica o ritiro della domanda di sostegno.

11.5. TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il termine ultimo per la presentazione delle domande al Settore A1713C Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica della Direzione Agricoltura e Cibo è stabilito alle ore 23.59.59 del **15 maggio 2023**, come previsto dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i, dal D.M. n. 5465 del 7 giugno 2018.

Il termine sopra indicato potrà essere modificato con successivo provvedimento sulla base delle decisioni dello Stato italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014 circa la presentazione tardiva delle domande.

Eventuali successive istanze e comunicazioni del richiedente saranno informaticamente trasmesse al Settore A1713C (Attuazione Programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica) delegato per le istruttorie.

I riferimenti relativi alle diverse sedi regionali del Settore A1713C (Attuazione Programmi agroambientali e per l'Agricoltura biologica) della Direzione Agricoltura e Cibo sono riportati al paragrafo 18 INFORMAZIONI E CONTATTI.

11.6. RIGETTO DELLA DOMANDA

Le domande presentate incomplete o non redatte in maniera conforme all'apposita procedura non verranno prese in considerazione e ne sarà data comunicazione all'interessato.

11.7. MODIFICHE ALLA DOMANDA

L'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. consente, trascorso il termine ultimo per la presentazione, di apportare modifiche alle domande di sostegno/pagamento già presentate, a condizione che i requisiti previsti dal presente bando continuino ad essere rispettati. È pertanto consentito variare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, revocare parte della domanda.

Le modifiche apportate devono essere trasmesse per via telematica all'autorità competente, utilizzando il Sistema informativo regionale, entro le 23.59.59 del **31 maggio 2023**.

Il termine sopra indicato potrà essere modificato con successivo provvedimento sulla base delle decisioni dello Stato italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta in ordine di tempo.

Le variazioni e/o modifiche che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento;

Nel caso in cui la richiesta di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. e del D.M. n. 5465 del 7 giugno 2018 non contenesse l'indicazione della domanda modificata, né fosse possibile risalirvi, la stessa sarà considerata irricevibile. In tali casi sarà presa in considerazione la richiesta di modifica valida o la domanda di sostegno iniziale.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche di cui sopra non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

11.8. PRESENTAZIONE TARDIVA DELLA DOMANDA

L'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. dispone che, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di sostegno oltre i termini prefissati comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun sostegno.

Il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande all'autorità competente è pertanto stabilito alle ore 23.59.59 del **9 giugno 2023**.

Il termine sopra indicato potrà essere modificato con successivo provvedimento sulla base delle decisioni dello Stato italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/540.

Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, inoltre, la presentazione di una modifica della domanda di sostegno ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. oltre il termine stabilito del **31 maggio 2023** comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi corrispondenti alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le modifiche della domanda di sostegno non sono più ricevibili oltre l'ultima data possibile per la presentazione tardiva, ovvero fino alle ore 23.59.59 del **9 giugno 2023**.

Il termine sopra indicato potrà essere modificato con successivo provvedimento sulla base delle decisioni dello Stato italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/540.

11.9. RITIRO TOTALE O PARZIALE DELLA DOMANDA

Come previsto all'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., una domanda di sostegno può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. La comunicazione di ritiro totale o parziale deve essere effettuata tramite il Sistema informativo regionale.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o se l'organismo stesso ha comunicato l'intenzione di svolgere un controllo in loco, o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti della domanda che presentano inadempienze.

I ritiri riportano il beneficiario nella situazione antecedente la presentazione della domanda di sostegno o di parte di essa.

Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda di sostegno/pagamento;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;

Qualora la richiesta di ritiro, effettuato ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, non contenesse l'indicazione della domanda cui si riferisce, né fosse possibile risalirvi, la richiesta sarà considerata irricevibile e verrà presa in considerazione la domanda iniziale.

11.10. CESSIONE DI AZIENDE E TRASFERIMENTO DI TERRENI E IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 47, par. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., se nel corso della campagna il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. Se tale subentro non avviene, l'impegno si estingue e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.

Come previsto all'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., il pagamento per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario (subentrante) se:

- a) il cessionario informa l'autorità competente dell'avvenuta cessione entro la data di avvio della fase istruttoria delle domande stabilita da ARPEA per ciascuna campagna;
- b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall'autorità competente;
- c) l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione del sostegno.

Le informazioni relative alla cessione totale o parziale delle aziende devono essere trasmesse al Settore competente utilizzando le apposite funzionalità di invio delle comunicazioni presenti nella procedura SIAP.

Dopo che il cessionario ha comunicato la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento del sostegno tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di sostegno, sono conferiti al cessionario.

11.11. CORREZIONE ED ADEGUAMENTO DI ERRORI PALESI

Come previsto all'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., le domande di sostegno e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi.

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate in domanda o nei documenti sopra citati.

L'autorità competente dell'istruttoria, in caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correttiva tramite le funzionalità messe a disposizione sul Sistema informativo.

Per essere accolte favorevolmente, le richieste di correzione di errori palesi non potranno essere presentate dopo l'avvio dell'istruttoria, il beneficiario dovrà dimostrare la buona fede nel commettere l'errore e soprattutto l'evidenza che di mero errore materiale si tratti.

Per maggiori chiarimenti in merito, si rimanda alle "Linee Guida per l'individuazione dell'errore palese" reperibili sul sito di ARPEA.

DICHIARAZIONE SULLA CONDIZIONE DI STANZIALITÀ

L'errata dichiarazione in domanda in merito alla caratteristica di stanzialità di un'azienda in zone montane della Regione Piemonte non rientra nelle fattispecie di errori palesi; è tuttavia consentito al soggetto richiedente trasmettere istanza di rettifica della dichiarazione sottoscritta in domanda di sostegno.

Le suddette istanze di rettifica potranno essere prese in considerazione ed eventualmente accettate in fase di istruttoria nei casi in cui:

- siano state trasmesse via SIAP entro la data di avvio della fase istruttoria delle domande stabilita da ARPEA per la campagna 2023 (avvio generale delle istruttorie, non riferito all'istruttoria della specifica domanda);

- la rettifica richiesta comporti un passaggio da azienda STANZIALE a azienda NON STANZIALE (non è in alcun caso ammesso il passaggio inverso, che comporterebbe un aumento di premio spettante);
- l'azienda non rientri tra quelle estratte per il controllo in loco (se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco le istanze di cui sopra non potranno essere accolte).

11.12. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali sono riconosciute, secondo quanto disposto dall'art. 2, par. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e s.m.i, nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

L'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. dispone che, ai fini del sostegno, qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie che risultava ammissibile nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

Nei casi riconosciuti, inoltre, non è richiesta al beneficiario o suo rappresentante la restituzione degli importi già percepiti.

Se l'inadempienza derivante da tali cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, non si applica la sanzione amministrativa corrispondente di cui all'art. 91, par. 1 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

12. PROCEDURE, CONTROLLI E PENALITÀ

Disposizioni relative alle procedure di istruttoria, ai controlli ed alle penalità (riduzioni, esclusioni dal premio e sanzioni amministrative) per infrazione degli impegni connessi alla misura saranno oggetto di eventuali successivi provvedimenti.

13. CLAUSOLA DI ELUSIONE

I benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici (art. 60 del Reg. UE 1306/2013 e s.m.i).

14. RIESAMI E RICORSI

Nel caso di domanda non ammessa al finanziamento (revoca del sostegno), il beneficiario può richiedere all'ente istruttore il riesame della pratica ed eventualmente impugnare il provvedimento di rigetto di fronte all'autorità giudiziaria con le modalità e tempistiche descritte al paragrafo 15.1.2.2. "Disposizioni per l'esame dei reclami" del PSR 2014-2022 approvato.

15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presentazione della domanda di sostegno costituisce, per la Regione Piemonte e per ARPEA, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

Nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) la Regione Piemonte, ARPEA e gli organismi delegati competenti si impegnano a trattare tutti i dati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, solo per le finalità connesse al presente Bando ed alle relative attività istituzionali (visite ispettive, controlli, monitoraggi).

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendosi all'organismo delegato dell'istruttoria. Tali diritti possono essere esercitati con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.

I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno, quali responsabili del trattamento, esclusivamente per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Giunta regionale, i responsabili del trattamento sono il Dirigente del Settore A1615A Sviluppo della Montagna, facente parte della Direzione A1600A Ambiente, Energia e Territorio, il Dirigente del Settore A1713C (Attuazione Programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica) della Direzione Agricoltura e Cibo e il Direttore di ARPEA.

16. OBBLIGHI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE DEL SOSTEGNO FEASR

Il Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 (art. 13 e Allegato III), modificato dal Reg. (UE) n. 669 del 2016 prevede che durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informi il pubblico sul sostegno ottenuto dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Si rammenta quindi ai beneficiari delle misure in oggetto che dispongano di proprio sito web per uso professionale, di esporre su tale supporto:

- una breve descrizione dell'operazione di cui si beneficia,
- gli emblemi delle istituzioni che contribuiscono al sostegno (evidenziando in uno slogan il sostegno finanziario dell'Unione europea) e il logo del PSR.

A tal fine, nella *homepage* del sito web del beneficiario, va applicata un'immagine/banner o elemento grafico da creare sulla base del *fac simile* "immagine/banner web" e che dovrà rimandare/linkare ad una pagina web dedicata nella quale vanno inserite le informazioni contenute nel *fac simile* "poster/targa/cartello informativo/pagina web", disponibili alla pagina web dedicata alla cartellonistica del PSR.

Ulteriori informazioni in merito agli obblighi relativi alla comunicazione del sostegno FEASR sono reperibili al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/misure-101113-obblighi-relativi-alla-comunicazione-sostegno-feasr>

17. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

17.1. RIFERIMENTI PRINCIPALI

NORMATIVA COMUNITARIA

- regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in particolare il Titolo III, Capo I, articoli 31 e 32;
- regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e s.m.i. della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e s.m.i. della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);
- regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, (UE) n. 1308/2013 n. 652/2014;
- il regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento.

NORME STATALI

- decreto ministeriale n. 2588 del 20/03/2020 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- decreto ministeriale n. 5465 del 7 giugno 2018 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- d.lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136", e successive modifiche e integrazioni Legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

NORME E ATTI REGIONALI

- decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte;
- deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i, il testo definitivo del PSR 2014-2020;
- la Decisione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021, con cui sono state approvate ufficialmente le vigenti modifiche sia di tipo finanziario che di tipo testuale ed è stato altresì disposto che, a seguito dell'approvazione e recepimento di tali modifiche, il PSR vigente viene da ora in avanti indicato come "PSR 2014-2022";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 30-4264 del 3 dicembre 2021 che ha recepito le vigenti modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021;
- PSR 2014-2022, il cui testo ed i relativi allegati sono consultabili e scaricabili sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" al seguente indirizzo *web*: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/testo-vigente-psr-2014-2020> ed in particolare il paragrafo 8.2.12 "M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)" e gli allegati 7 e 11 relativi alla classificazione delle aree montane;
- legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002, che ha istituito in Piemonte l'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;
- art. 12 della legge regionale n. 35 del 13 novembre 2006, che ha modificato la L.R. n. 16/2002 stabilendo l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

- deliberazione della Giunta regionale n. 38–8030 del 14 gennaio 2008 che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio operativo delle attività dell'ARPEA per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore regionale, ai sensi del Reg. (CE) n. 1290/2005 e del relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 885/2006;
- deliberazione della Giunta regionale n. 46-639 del 1 agosto 2005 che ha approvato le "Linee Guida per la gestione dell'anagrafe agricola unica del Piemonte";
- deliberazione della Giunta regionale n. 34-6672 del 27 marzo 2023 che, tra l'altro, ha demandato al Settore A1615A Sviluppo della Montagna facente parte della Direzione regionale A1600A Ambiente, Energia e Territorio, l'adozione degli atti necessari per l'apertura del bando 2023 e la presentazione delle domande di sostegno nell'ambito dell'operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per le zone montane).

di demandare al Settore A1615A Sviluppo della Montagna - Direzione regionale A1600A Ambiente, Energia e Territorio, competente ai sensi della D.G.R. 10 dicembre 2021, n. 7-4281, per il procedimento "Definizione dell'ammissibilità delle domande di sostegno della Misura 13 – Operazione 13.1", , stabilendo il termine di conclusione del procedimento in 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza fissata per la presentazione delle domande;

CIRCOLARI AGEA

- Circolare AGEA Prot. n. ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
- circolare AGEA Prot. n. ACIU.141.2015 del 20 marzo 2015 relativa alla riforma PAC – D.M. 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 - Piano di coltivazione;
- circolare AGEA Prot. n. ACIU.343.2015 del 23 luglio 2015 relativa alla riforma PAC – integrazione della circolare Prot. n. ACIU.141.2015 del 20 marzo 2015 - Piano di coltivazione;
- circolare AGEA Prot. n. ACIU.425.2015 del 29 settembre 2015 relativa alla riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- circolare AGEA Prot. n. ACIU.569.2015 del 23 dicembre 2015 relativa alla riforma PAC – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015;
- circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.35 del 20 gennaio 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015;
- circolare AGEA Prot. n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 relativa alla definizione dell'agricoltore in attività ai sensi del Reg. (UE) 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 e recante modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni (e relativi allegati 1, 2 e 3);
- circolare AGEA Prot. n. ACIU.161.2016 del 18 marzo 2016 relativa alla Riforma PAC – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015;
- circolare AGEA prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017 - Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015;
- circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018 - Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.82630 del 30 ottobre 2017;

- circolare AGEA prot. n. 49236 dell'8 giugno 2018 - Agricoltore in attività - Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016;

- circolare AGEA prot. n. 99157 del 20 dicembre 2018 - Agricoltore in attività – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA.2018.49236 dell'8 giugno 2018;

- circolare AGEA prot. n. 17308 del 2 marzo 2020 - Criteri di mantenimento delle superfici;

- nota AGEA Coordinamento n. 74630 del 11 novembre 2020 - agricoltore in attività – chiarimenti alla circolare AGEA Prot. N. 99157 del 20 dicembre 2018.

17.2. ULTERIORI RIFERIMENTI

- regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

- regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- regolamento delegato (UE) n. 1001/2014 della Commissione del 18 luglio 2014 che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC;

- regolamento di esecuzione (UE) n. 908 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- regolamento di esecuzione (UE) n. 879/2014 della Commissione del 12 agosto 2014 recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per l'anno civile 2014

- regolamento di esecuzione (UE) n. 1259/2014 della Commissione del 24 novembre 2014 sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2014;

- regolamento delegato (UE) n. 60/2014 della Commissione di 28 novembre 2014 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- decreto ministeriale n. 162 del 12/01/2015 relativo alla semplificazione della PAC 2014- 2020;



- decreto ministeriale del 30 gennaio 2015 relativo alla semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) e s.m.i;
- decreto ministeriale del 20 marzo 2015 recante ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- decreto ministeriale n. 1566 del 12 maggio 2015 recante ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020;
- nota del ministero n. 3411 del 29 maggio 2015 recante ulteriori chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti;
- regolamento di funzionamento dell'ARPEA approvato con D.G.R. n. 76-7830 del 17/12/2007;
- "Manuale del Fascicolo Aziendale", aggiornato con determinazione dirigenziale di ARPEA n. 50/2022 e reperibile nella sezione "Documentazione – manuali operativi – manuali controlli" del sito internet istituzionale di ARPEA;
- "Manuale delle procedure – Controlli e sanzioni", aggiornato con determinazione dirigenziale di ARPEA n. 353 del 14 dicembre 2020 e reperibile nella sezione "Documentazione – normativa ARPEA – manuali PSR 2014-2020" del sito internet istituzionale di ARPEA;
- "Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dall'Arpea", approvato con Determina n. 351 del 10/12/2020.

r_piemon - Rep. DD-A16 04/04/2023.0000251.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da CHIARA MARIA MUSOLINO Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte



18. INFORMAZIONI E CONTATTI

SITO INTERNET DI RIFERIMENTO:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/programmazione-2014-2022-psr>

REGIONE PIEMONTE

Direzione A1600A Ambiente, Energia e Territorio - Settore A1615A Sviluppo della Montagna
mail: montagna@regione.piemonte.it
PEC: montagna@cert.regione.piemonte.it
Sede di Cuneo: Lungostura J. F. Kennedy, 7 bis - 12100 Cuneo

Direzione Regionale A1700A Agricoltura e Cibo
- Settore A1713C Attuazione Programmi Agroambientali e per l'Agricoltura Biologica
mail: agroambiente@regione.piemonte.it
PEC: agroambiente@cert.regione.piemonte.it

ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura)
Via Bogino, 23 – 10123 Torino Tel: 011 3025100 Mail:
info@arpea.piemonte.it
PEC: protocollo@cert.arpea.piemonte.it Sito internet: <http://www.arpea.piemonte.it>

r_piemon - Rep. DD-A16 04/04/2023.0000251.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da CHIARA MARIA MUSOLINO Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte

Per quanto non riportato nel presente Bando si applicano le norme contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.